

Fase transitoria

Si fa presente che l'art. 10 dell'Accordo Stato-Regioni stabilisce che, in fase transitoria, (termine 6 febbraio 2016) per l'ammissione agli elenchi istituiti presso gli Ordini, sarà necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
- b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
- c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
- d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possieda requisiti didattici idonei.

Per i professionisti che non rientrassero nei criteri definiti nelle disposizioni transitorie sopra indicate, le Commissioni di esperti, sulla base delle indicazioni della FNOMCeO, andranno a definire eventuali modalità integrative dei propri percorsi formativi, al fine dell'ammissione agli elenchi.